



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Tel.06.44127426
PEC: dg.ssa-div5@pec.mit.gov.it

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
MILANO

Oggetto: Richiesta di immatricolazione di un'autovettura, categoria internazionale M1, ad uso di terzi per trasporto cose.

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 246215 del 30 ottobre scorso, riguardante la possibilità di immatricolare un'autovettura (categoria internazionale M1) come veicolo ad uso di terzi per il trasporto di cose, con la conseguenza di inserire il veicolo in questione nel parco veicolare di un'impresa che intende esercitare l'attività di cose per conto di terzi.

Nel documento inviato si fa, inoltre, riferimento alla circostanza che l'autovettura di categoria M1 abbia, ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, un codice carrozzeria AF che contraddistingue i veicoli multiuso "destinati al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o occasionalmente al trasporto di merci in un unico vano".

Valutando complessivamente la questione, si ritiene possa essere espresso un parere negativo circa la possibilità di immatricolare come veicolo ad uso di terzi per il trasporto di cose, un'autovettura che dal punto di vista costruttivo nasce con le corrispondenti caratteristiche e che solo occasionalmente può essere destinata al trasporto di merci.

In effetti, per essere destinato in maniera stabile al trasporto di cose, il veicolo dovrebbe avere caratteristiche tecnico-costruttive che lo facciano identificare completamente con i veicoli di categoria N, destinati esplicitamente a tale attività e dovrebbe, tra l'altro, essere utilizzato secondo specifiche modalità (es. divieto di passeggeri a bordo). Circostanze, queste, che non risultano verificate nel caso dell'autovettura.

Peraltro, l'attività di trasporto di cose esercitata nel contesto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e delle norme nazionali applicative si qualifica come attività di natura professionale, termine, quest'ultimo, che mal si concilia con il concetto di occasionalità presente nella definizione dei veicoli di categoria M1, codice carrozzeria AF.

In ultima analisi, date le motivazioni sopra espresse, si conferma il parere già riportato circa l'impossibilità di destinare stabilmente al trasporto di cose un veicolo avente le caratteristiche già ampiamente indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



